

N. 1114

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COSTA, ZANOLETTI, RONCONI,
DENTAMARO e CIMMINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1996

Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni e somministrazioni di emoderivati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210, avente ad oggetto: «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» prevede all'articolo 1, comma 1, che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

All'articolo 4, comma 1, della stessa legge è stabilito che una apposita commissione esprime il giudizio di natura sanitaria sull'indispensabile nesso causale che deve intercorrere tra la vaccinazione, la trasfusione, la somministrazione di emoderivati, il contatto con il sangue e derivati in occasione di attività di servizio e la menomazione dell'integrità psico-fisica o la morte del soggetto.

Qualora ciò risulti accertato, l'indennizzo - da corrispondere da parte del Ministero della sanità - consiste, in sostanza, in un assegno di invalidità cui è da aggiungere l'indennità di accompagnamento nel caso di invalidità totale.

Orbene, la legge in esame non ha, però, provveduto a parificare il super invalido civile a quello di guerra, dando vita con ciò ad una evidentissima ipotesi di disparità di trattamento.

Difatti all'articolo 4, comma 4, è fatto riferimento solo alla tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e non anche alla tabella *E* dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, la quale prevede che oltre

all'assegno ordinario compete al soggetto danneggiato anche l'assegno di superinvalidità.

È principio generale di diritto quello per cui il legislatore è tenuto ad assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione: ove le situazioni siano omogenee, il loro trattamento deve essere uniforme. È questo il cosiddetto principio di eguaglianza formale, diretto evidentemente ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni arbitrarie, o meglio, diretto a garantire che situazioni omogenee siano legislativamente regolate in modo uniforme e coerente.

Al fine di valutare se una legge sia o meno in contrasto con il principio di eguaglianza non basta accertare che la stessa non sia in contrasto con i precetti inderogabili, giacchè detto principio è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, riservi un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni.

La questione giuridica prospettata è stata esaminata dalla Corte di cassazione la quale si è pronunciata con sentenza del 1993. Afferma la Corte che l'indennità di accompagnamento costituisce l'oggetto di un'obbligazione pubblica assistenziale distinta ed autonoma rispetto a quella concernente gli accompagnatori militari ed il relativo assegno sostitutivo.

La prima è un'obbligazione semplice avente ad oggetto la prestazione periodica di una somma di denaro e, nel regime speciale dei pensionati di guerra, è liquidata d'ufficio; la seconda è strutturata secondo lo schema degli articoli 1285 e 1286 del codice civile (obbligazione alternativa con scelta attribuita al creditore) sicchè il beneficiario può chiedere l'assegnazione di due

accompagnatori militari oppure, in luogo di ciascuno di questi ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione della indennità di assistenza e di accompagnamento.

Conclude la Corte che l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra riguarda esclusivamente la misura base dell'indennità stessa.

Questa sentenza è la conferma che l'invalidità civile è trattata inspiegabilmente in modo diverso e meno rilevante dall'invalidità militare e di guerra. Il motivo di fondo di un confronto così lungo nel tempo tra categorie di invalidi sta tutto nella legge 11 febbraio 1980, n. 18, che nell'istituire l'indennità di accompagnamento ne ha previsto l'equiparazione a quella liquidata ai grandi invalidi di guerra a partire dal 1° gennaio 1983, il che non può significare solo equiparazione della misura dei due pagamenti, ma, secondo lo spirito della legge, riconoscimento di eguali diritti. Curiosamente, difatti, la Corte ha incidentalmente rilevato dall'esame degli atti parlamentari relativi alla legge 21 novembre 1988, n. 508, che l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento si sarebbe dovuto estendere agli invalidi civili totalmente inabili e ai ciechi civili assoluti, ma che per la mancanza di copertura finanziaria tale estensione non si è resa possibile.

Il passo della sentenza che ci interessa testualmente è il seguente: «... L'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento stabilito con la legge n. 656 del

1986 (modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) si sarebbe dovuto estendere agli invalidi civili totalmente inabili ed ai ciechi civili assoluti; è noto d'altra parte che la mancanza di copertura finanziaria non consentì tale estensione».

Prosegue poi la motivazione suddetta osservando che l'intento perseguito è quello di attenuare le sperequazioni venutesi a determinare a danno degli invalidi e dei ciechi civili, anche se la disponibilità finanziaria ... non consente di attuare un completo riallineamento tra le due categorie di minorati.

È evidentemente contraddittorio sostenere per un verso che l'equiparazione «è stata stabilita con esclusivo riguardo all'importo dell'indennità di accompagnamento» e per altro verso ammettere che la volontà del legislatore era chiaramente quella di operare per «un completo riallineamento tra le due categorie di minorati».

Singolare atteggiamento questo della Corte di cassazione che si ferma davanti alla stessa difficoltà di natura finanziaria che aveva già prima fermato la Camera dei deputati, come se l'esistenza o meno di un diritto ed il suo riconoscimento possano dipendere dalla mancanza di fondi!

Per tutto quanto sopra detto si rende indispensabile un intervento legislativo diretto a riconoscere la sostanziale eguaglianza di situazioni soggettive tra il super invalido di guerra e il super invalido civile.

A tal fine si propone di inserire dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore comma.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è inserito il seguente:

«*1-bis.* All'indennizzo di cui al comma 1 si aggiunge l'assegno di superinvalidità previsto nella tabella *E* allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, qualora la menomazioni di cui all'articolo 1, comma 1, determini anche la gravità delle seguenti infermità:

a) tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto;

b) tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto».